



DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente dalla Provincia Autonoma di Trento

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Visto in particolare l'art. 10 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 3);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 (comma 4);

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con l'amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 4. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 117 di data 16 giugno 2021, "Programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023";

Accertato che con proprio decreto rep. n. 998 di data 30 agosto 2022, è stata disposta proroga dell'accoglimento in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, della dipendente della Provincia Autonoma di Trento, Signora A. V., profilo professionale di docente di discipline giuridiche ed economiche, con rapporto di lavoro a tempo parziale 24 ore, per il periodo dal 1. settembre 2021 al 31 agosto 2022, con assegnazione alla Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e aiuti umanitari - Ufficio per i Giudici di pace e giustizia riparativa;

Tenuto conto che la dipendente sopra indicata ha comunicato il consenso all'inquadramento nei ruoli regionali con articolazione oraria part-time 28 ore;

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale, in particolare quella relativa all'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari nonché dei provvedimenti amministrativi sopra citati;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 18 di data 25 febbraio 2021, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica del personale regionale;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto, in assenza di una diretta corrispondenza di profilo, di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2007, n. 7/L con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, modificato con i Decreti del Presidente n. 55 di data 22 dicembre 2017, n. 55 di data 20 settembre 2018 e n. 52 di data 22 settembre 2021;

Ritenuto che l'inquadramento nel ruolo regionale della Signora sopra citata debba essere effettuato nel profilo professionale di collaboratore di mediazione nella posizione economico-professionale C1;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di collaboratore di mediazione della posizione economico-professionale C1, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale di collaboratore di mediazione C1, risultano, alla data odierna, posti disponibili;

Accertato altresì, nel rispetto del principio della proporzionalità linguistica in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva ai sensi dell'art. 10, comma 3 del citato regolamento, che alla data attuale risultano disponibili posti per il gruppo linguistico di appartenenza della dipendente;

Ritenuto quindi di disporre, a decorrere dal 1. settembre 2022, l'inquadramento nel ruolo del personale regionale della Signora A. V., mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n.8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla dipendente medesima, a decorrere dal 1. settembre 2022, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 183 di data 13 ottobre 2021, "Modifica della deliberazione n. 16 di data 25 febbraio 2021 - Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 247, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 248, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 - 2024";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

dispone

- di inquadrare, a decorrere dal 1. settembre 2022, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, nel profilo professionale di collaboratore di mediazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale 28 ore, la dipendente della Provincia Autonoma di Trento, Signora A. V.;
- di confermare nei confronti della medesima l'assegnazione presso la Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e aiuti umanitari - Ufficio per i Giudici di pace e giustizia riparativa;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante al predetto dipendente, a decorrere dal 1. settembre 2022, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Cessa conseguentemente a decorrere dal 31 agosto 2022 (ultimo giorno), l'accoglimento in posizione di comando della medesima presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

IL SEGRETARIA GENERALE

- dott. Michael Mayr -

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).